

**DELIBERAZIONE 26 OTTOBRE 2017
712/2017/E/EEL**

**APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
DICHIARATI DA IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DI
RIFERIMENTO PER GLI ANNI 2012 E SUCCESSIVI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 26 ottobre 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge provinciale 30 agosto 1972, n. 18, recante “Disciplina degli obblighi dei concessionari idroelettrici e dell'impiego dell'energia per l'elettrificazione locale”;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, 348/07 e il relativo Allegato A, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità “per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011”, (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, Testo integrato delle connessioni attive (di seguito: TICA), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e il relativo Allegato A, Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità “per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2012-2015”, (di seguito: TIT 2012-2015) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2014/R/eel), recante “Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per gli anni 2012 e 2013 per imprese con tariffa sospesa”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 154/2014/R/eel), recante “Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per l'anno 2014”;

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/com (di seguito: deliberazione 256/2014/E/com), recante “Avvio di un’indagine conoscitiva in materia di investimenti delle imprese regolate”;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2015, 146/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2015/R/eel), recante “Determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per l’anno 2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel) e in particolare il relativo Allegato A, Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità “per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica”, (di seguito: TIT 2016-2019) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2016, 154/2016/E/com (di seguito: deliberazione 154/2016/E/com), recante “Chiusura dell’indagine conoscitiva avviata con deliberazione dell’Autorità 256/2014/E/com, relativamente agli investimenti dichiarati da alcune imprese di distribuzione della Provincia Autonoma di Bolzano”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2016, 161/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 161/2016/R/eel), recante “Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per la società Aurino Energia”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 aprile 2016, 162/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 162/2016/R/eel), recante “Rideterminazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica, per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, per la Società Cooperativa Elettrica Valgiovo”;
- il documento per la consultazione 21 luglio 2016, 428/2016/R/eel (di seguito: consultazione 428/2016/R/eel), recante “Criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a centomila punti di prelievo”;
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2016, 734/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 734/2016/R/eel), recante “Determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per l’anno 2016, per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo”;
- il documento per la consultazione 3 agosto 2017, 580/2017/R/eel (di seguito: consultazione 580/2017/R/eel), recante “Orientamenti in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni e primi orientamenti in materia di promozione delle aggregazioni”;
- la comunicazione di risultanze istruttorie, inviata dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (ora Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling) in data 14 maggio 2015, protocollo Autorità 15558 (di seguito: comunicazione 14 maggio 2015);
- la comunicazione di risultanze istruttorie, inviata dal Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione (ora Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling) in data 4 agosto 2015, protocollo Autorità 23272 (di seguito: comunicazione 4 agosto 2015);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di Finanza.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12 lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'art. 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- l'articolo 8, del dPR 244/01, stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g) della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi; in particolare, ai sensi del comma 4 del citato articolo 8, i funzionari incaricati di procedere all'accesso o all'ispezione hanno il potere di:
 - a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei cui confronti si svolge l'ispezione, con esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio, estranei all'attività aziendale oggetto di indagine;
 - b) acquisire e controllare i documenti reperiti estraendone copia;
 - c) richiedere informazioni orali;
- in sede di determinazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, per gli anni 2012, 2013 e 2014, per alcune imprese distributrici della Provincia Autonoma di Bolzano, sono emerse criticità in relazione alle informazioni trasmesse ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto (c.d. RAB), ovvero alla stratificazione degli incrementi patrimoniali che avrebbero comportato la determinazione di tariffe di riferimento significativamente più elevate del valore medio nazionale;
- con le deliberazioni 153/2014/R/eel e 154/2014/R/eel, per le predette imprese distributrici, le tariffe di riferimento, relative al triennio 2012-2013-2014, sono state approvate in via provvisoria, con una limitazione d'ufficio dei parametri tariffari al triplo del valore medio nazionale fino alla conclusione di una successiva indagine conoscitiva finalizzata a verificare la correttezza delle informazioni relative agli investimenti effettuati;
- con la deliberazione 256/2014/E/com, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva al fine di verificare la correttezza delle informazioni comunicate alla medesima Autorità e di fornire elementi utili ai fini di una valutazione della congruità e della coerenza dei medesimi investimenti con il contesto settoriale (di seguito: indagine conoscitiva 256/2014/E/com);

- per alcune imprese distributrici, che continuavano a presentare parametri tariffari superiori alla media nazionale, con la deliberazione 146/2015/R/eel sono state approvate, in via provvisoria, fino a conclusione della citata indagine conoscitiva, anche le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione per l'anno 2015;
- nell'ambito delle attività istruttorie previste dalla suddetta indagine conoscitiva, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli (ora Direzione Accountability e Enforcement) ha acquisito la documentazione utile a verificare l'ammontare dei costi sostenuti, tra le altre, da due imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano nei periodi oggetto di indagine e la loro pertinenza con il servizio di distribuzione;
- con le comunicazioni del 14 maggio 2015 e del 4 agosto 2015, la Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità ha trasmesso, alle imprese di distribuzione di cui al precedente alinea, gli esiti di tali attività istruttorie ai fini della rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, comunicando l'esclusione dal riconoscimento tariffario della parte di investimenti risultati non pertinenti all'attività di distribuzione, ovvero non adeguatamente giustificati e rendendo disponibile la corretta stratificazione dei contributi da utilizzare ai fini della suddetta rideterminazione tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 154/2016/E/com, l'Autorità:
 - ha chiuso l'indagine conoscitiva 256/2014/E/com segnalando, nell'Allegato A alla medesima deliberazione, tra le altre, le irregolarità riscontrate nei costi di investimento dichiarati dalle due imprese di distribuzione;
 - ha previsto lo svolgimento di ulteriori approfondimenti e/o l'avvio di attività ispettive nei casi in cui, in esito ai procedimenti di rideterminazione tariffaria, persistessero parametri tariffari fortemente disallineati rispetto a quelli relativi a realtà analoghe sotto il profilo territoriale e della numerosità dei punti di prelievo connessi;
- con le deliberazioni 161/2016/R/eel e 162/2016/R/eel l'Autorità, per entrambe le società di distribuzione:
 - ha segnalato che, nonostante le rettifiche apportate ai costi di investimento in sede d'istruttoria, permangono parametri unitari delle tariffe di riferimento fortemente disallineati rispetto alla media nazionale anche se confrontati con realtà analoghe sotto il profilo territoriale;
 - ha confermato la determinazione in via provvisoria delle tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015, come approvate con le deliberazioni 153/2014/R/eel, 154/2014/R/eel e 146/2015/R/eel;
 - ha disposto ulteriori approfondimenti, anche mediante apposita verifica ispettiva, finalizzati alla verifica, almeno, dei seguenti elementi:
 - a) dati comunicati dalle due imprese di distribuzione ai fini dei meccanismi di perequazione di cui agli articoli da 36 a 38 del TIT 2008-2011;
 - b) connessione di impianti di produzione negli anni 2008 - 2012;

- c) contributi per la connessione di impianti di produzione incassati negli anni 2008 - 2012, ai sensi della regolazione vigente nei diversi anni.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/eel, l’Autorità ha approvato le disposizioni relative alla regolazione tariffaria per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, che si trovano riflesse nel TIT 2016-2019;
- con riferimento alle imprese di più piccole dimensioni il TIT 2016-2019 prevede un riconoscimento dei costi attraverso criteri parametrici;
- in data 21 luglio 2016 l’Autorità ha diffuso la consultazione 428/2016/R/eel recante criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- nelle more della definizione dei criteri per il riconoscimento parametrico dei costi per le imprese di piccole dimensioni, con la deliberazione 734/2016/R/eel, Autorità ha approvato le tariffe di riferimento provvisorie 2016 per i servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo;
- in data 3 agosto 2017, l’Autorità ha diffuso la consultazione 580/2017/R/eel, recante orientamenti in relazione al riconoscimento parametrico dei costi per le imprese distributrici di energia elettrica di minori dimensioni e primi orientamenti in materia di promozione delle aggregazioni.

RITENUTO OPPORTUNO:

- eseguire ulteriori approfondimenti sulle criticità descritte al punto 2. delle deliberazioni 161/2016/R/eel e 162/2016/R/eel, con particolare riguardo alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel TIT 2008-2011 e nel TICA;
- estendere gli approfondimenti anche ai dati comunicati per gli anni successivi al 2012, in ragione dell’approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative agli anni 2015 e 2016;
- effettuare, pertanto, verifiche ispettive nei confronti di due imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano

DELIBERA

1. di approvare due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese di distribuzione di energia elettrica della Provincia Autonoma di Bolzano al fine di accertare il rispetto delle disposizioni regolatorie con riferimento:
 - a) ai seguenti elementi richiamati al punto 2. delle deliberazioni 161/2016/R/eel e 162/2016/R/eel:

- dati comunicati ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui agli articoli 36, 37 e 38 del TIT 2008-2011;
 - connessioni di impianti di produzione tra l'anno 2008 e l'anno 2012;
 - contributi per la connessione di impianti di produzione, incassati negli anni 2008 – 2012, ai sensi della regolazione vigente nei diversi anni;
- b) ai dati comunicati per le annualità successive al 2012 in ragione dell'avvenuta approvazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative agli anni 2015 e 2016,
- da eseguire entro il 30 giugno 2018, secondo le modalità definite nell'allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le operazioni ispettive nei confronti delle due imprese di distribuzione siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente da personale dell'Autorità, della Cassa per i servizi energetici e ambientali e, nel quadro del Protocollo di Intesa, da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza previa notifica, con preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi, alla singola impresa interessata di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
 3. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di inviare le lettere d'incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa;
 4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2017;
 5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 ottobre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni